

Allegato 1

REMIT - Chiarimenti e linee guida in merito all'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate

1. Premessa

- 1.1 Il Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (REMIT) ha come obiettivo di aumentare la fiducia dei consumatori e degli operatori nell'integrità dei mercati dell'elettricità e del gas, nonché di assicurare che i prezzi fissati sui mercati dell'energia all'ingrosso riflettano un'interazione equa e concorrenziale tra domanda e offerta, evitando che sia possibile trarre profitto dagli abusi di mercato.
- 1.2 Al fine di accrescere il grado di trasparenza dei mercati energetici all'ingrosso, il REMIT prevede un obbligo in capo agli operatori di mercato di pubblicare le informazioni privilegiate di cui dispongono, ossia di quelle informazioni che, se rese pubbliche, potrebbero verosimilmente influire in modo sensibile sui prezzi dei prodotti energetici negoziati.
- 1.3 Con il presente documento, l'Autorità intende fornire alcuni chiarimenti e linee guida agli operatori di mercato in merito all'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate e, in generale, nell'ottica di favorire il conseguimento degli obiettivi di integrità e trasparenza dei mercati promossi dal REMIT.
- 1.4 L'esigenza di chiarire alcuni profili di applicazione del REMIT rispetto al tema della pubblicazione delle informazioni privilegiate è emersa in considerazione dei numerosi quesiti posti dagli operatori, che segnalano incertezza nel mercato in merito all'applicazione di alcune disposizioni regolamentari. L'eccessiva incertezza potrebbe avere l'effetto indesiderato e paradossale di ridurre, anziché accrescere, l'integrità e l'efficienza dei mercati.
- 1.5 I chiarimenti e le indicazioni di seguito forniti sono definiti in coerenza con le linee guida di ACER ai regolatori europei dell'energia¹, che l'Autorità ha condiviso e supporta. I medesimi potranno essere integrati, rivisti e aggiornati, in ragione degli sviluppi attesi rispetto alle modalità di pubblicazione delle informazioni privilegiate, anche alla luce degli eventuali e ulteriori orientamenti definiti in ambito europeo, della disponibilità e diffusione di servizi e strumenti di comunicazione dedicati per agevolare l'assolvimento degli obblighi in capo agli operatori, nonché del processo di evoluzione delle regole e dei meccanismi di pubblicazione delle informazioni privilegiate in ambito finanziario.

¹ *ACER Guidance on the application of Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on wholesale energy market integrity and transparency*, 3^a edizione, 29 ottobre 2013.

2. Principali problematiche rilevate

- 2.1 Sulla base degli elementi disponibili e dei quesiti posti dagli operatori circa l'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate, sembrerebbero risultare delle potenziali criticità in merito alle modalità operative di applicazione degli obblighi REMIT pertinenti, in particolare con riferimento ai seguenti profili:
- uniformità delle informazioni pubblicate, in termini sia di contenuto sia di formato;
 - disponibilità di una pagina dedicata sul sito internet dell'operatore dove le informazioni privilegiate di pertinenza sono pubblicate;
 - tempestività della pubblicazione delle informazioni privilegiate;
 - aggiornamento, storicizzazione e permanenza dei dati sul sito internet dell'operatore di mercato;
 - eventuali soglie dimensionali applicate alla pubblicazione di informazioni privilegiate di pertinenza dell'operatore;
 - applicazione delle eccezioni ed esenzioni rispetto all'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate e al divieto di *insider trading* (e.g., art. 3.4.b e art. 4.2 del REMIT);
 - identificazione degli operatori a cui compete la pubblicazione delle informazioni privilegiate, incluso il ruolo di ulteriori soggetti che potrebbero agevolare l'assolvimento degli obblighi, quali l'utente del dispacciamento che conferisce delega per le negoziazioni ad un operatore del mercato elettrico e i gestori delle infrastrutture energetiche (e.g., gestori dei sistemi di GNL, gestori dei sistemi di stoccaggio);
 - prassi e procedure interne per la corretta gestione delle informazioni privilegiate.
- 2.2 Con riferimento ai profili sopra indicati, così come rispetto a tutte le altre prescrizioni pertinenti del REMIT, è opportuno che gli operatori di mercato adottino misure e prassi adeguate al fine di assicurare il corretto assolvimento dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate, nonché il rispetto del divieto di *insider trading*. Eventuali violazioni delle prescrizioni suddette comporterebbero l'esercizio, da parte dell'Autorità, dei poteri conferiti dalla legge, incluso l'esercizio della potestà sanzionatoria per gli illeciti accertati.
- 2.3 Di seguito sono pertanto illustrati alcuni chiarimenti e linee guida volti ad assistere gli operatori di mercato con riferimento alle problematiche sopra segnalate e, nel complesso, rispetto all'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate previsto dal REMIT.

3. Chiarimenti e linee guida per gli operatori di mercato

Quali sono gli obblighi (e relativi divieti) per gli operatori di mercato

3.1 Il REMIT prevede un obbligo in capo all'operatore di mercato di pubblicare, in modo efficace e tempestivo, le informazioni riferite a prodotti energetici all'ingrosso di cui dispone in relazione:

- alle imprese e agli stabilimenti che il medesimo operatore, l'impresa madre o un'impresa collegata possiede o controlla oppure,
- per i cui aspetti operativi l'operatore di mercato o l'impresa è responsabile in tutto o in parte.

Prima che tale pubblicazione sia avvenuta, il REMIT fa divieto all'operatore di:

- a) utilizzare tali informazioni acquisendo o cedendo, o cercando di acquisire o cedere, per conto proprio o per conto terzi, direttamente o indirettamente, prodotti energetici all'ingrosso cui le informazioni si riferiscono;
- b) comunicare informazioni privilegiate a un'altra persona se non nell'ambito del normale esercizio del proprio lavoro, professione o mansioni;
- c) raccomandare o indurre un'altra persona ad acquisire o cedere prodotti energetici all'ingrosso cui si riferiscono dette informazioni.

Che cosa l'operatore di mercato deve pubblicare

3.2 Le linee guida di ACER individuano un elenco di informazioni per assolvere, in modo efficace, l'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate. L'Autorità condivide l'approccio indicato da ACER e raccomanda all'operatore di pubblicare, sotto la denominazione "Pubblicazione ai sensi dell'articolo 4.1 del REMIT -*Urgent Market Message*" (UMM), le seguenti informazioni:

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 4.1 del REMIT - UMM
Titolo che riassume il contenuto principale della pubblicazione
Data e ora della pubblicazione
Data e ora dell'evento
Se pertinente, identificazione e luogo dello stabilimento coinvolto
Se pertinente, area di mercato interessata
Se pertinente, capacità interessata con riferimento allo stabilimento coinvolto
Se pertinente, capacità disponibile con riferimento allo stabilimento coinvolto
Se pertinente, combustibile
Se pertinente, stima dei tempi entro cui gli stabilimenti coinvolti torneranno disponibili, parzialmente o in pieno
Se pertinente, le ragioni che hanno provocato l'indisponibilità dello stabilimento coinvolto. Se non sono note, aggiornamenti regolari andrebbero forniti fin quando le motivazioni sono confermate
Se pertinente, cronologia delle precedenti pubblicazioni riguardanti gli stessi eventi, e.g. se una valutazione ha subito aggiornamenti, oppure se una indisponibilità non programmata è divenuta programmata
Qualsiasi altra informazione necessaria per la comprensione dell'informazione privilegiata

3.3 Al fine di uniformare ulteriormente il contenuto e le pratiche di pubblicazione degli UMM, ACER ha recentemente pubblicato un documento di consultazione² con cui si propone, fra le altre cose, di integrare e dettagliare gli elementi informativi utili ai fini della comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate. A valle pertanto della consultazione e delle ulteriori indicazioni fornite da ACER, l'Autorità valuterà l'opportunità di integrare i propri chiarimenti, tenuto anche conto di eventuali specificità del contesto italiano.

Dove e come pubblicare le informazioni privilegiate

3.4 Allo stato attuale di implementazione del REMIT, ACER considera che le seguenti due opzioni di pubblicazione consentano di realizzare la diffusione delle informazioni privilegiate presso il pubblico:

- **piattaforma centralizzata** per la pubblicazione delle informazioni privilegiate, se disponibile e a meno che non sia diversamente disposto;

² ACER Consultation on Common Schema for the Disclosure of Inside Information, Public Consultation Paper, 27 May 2015

- **sito internet dell'operatore di mercato**, secondo modalità tali da assicurare la più ampia diffusione delle informazioni al pubblico.
- 3.5 Rispetto a entrambe le opzioni, l'Autorità condivide i requisiti minimi indicati dall'ACER per assicurare la pubblicazione efficace delle informazioni privilegiate:
- pubblicazione su base non discriminatoria e gratuita;
 - formato RSS³ per la diffusione dei dati, in modo da agevolare l'accesso da parte del pubblico;
 - mantenimento della disponibilità al pubblico dell'informazione privilegiata per almeno 2 anni;
 - pubblicazione nella lingua ufficiale dello Stato Membro rilevante e in inglese, (o solo in inglese);
 - adozione di procedure interne per la prevenzione dei conflitti di interesse (solo nel caso di pubblicazione tramite piattaforma centralizzata);
 - standard minimi di indisponibilità del servizio comunque in linea con aspettative del mercato.
- 3.6 Nel caso in cui la pubblicazione sia effettuata tramite il sito internet dell'operatore, l'Autorità valuta altresì opportuno che sia predisposta una pagina dedicata, accessibile dalla homepage del sito, ben visibile e il cui titolo faccia chiaramente riferimento alla pubblicazione delle informazioni privilegiate prevista dal REMIT.
- 3.7 L'Autorità suggerisce pertanto agli operatori di mercato di verificare e adoperarsi affinché la pubblicazione delle informazioni privilegiate in proprio possesso sia svolta, sul proprio sito internet o tramite una piattaforma centralizzata dedicata, conformemente ai suddetti requisiti.
- 3.8 A tale riguardo, è opportuno segnalare che, in considerazione delle ulteriori disposizioni in tema di informazioni privilegiate introdotte dal Regolamento di esecuzione (UE) 1348/2014⁴ (art. 10), ACER valuta di aggiornare le proprie raccomandazioni relativamente ai requisiti di cui sopra, in particolare con riferimento alle modalità di distribuzione delle informazioni privilegiate⁵, al fine di agevolare ulteriormente l'accesso da parte del pubblico, nonché di consentire alla stessa ACER e ai regolatori nazionali di acquisire tali dati. Alla luce anche degli sviluppi attesi in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 1348/2014, l'Autorità procederà a integrare i propri chiarimenti.

³ RSS (acronimo di *RDF - Resource Description Framework - Site Summary*) è un formato per la distribuzione di contenuti Web basato su XML.

⁴ Regolamento di esecuzione (UE) 138/2014 della Commissione relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell'articolo 8, paragrafi 2 e 6, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso

⁵ Nel documento *Consultation on Common Schema for the Disclosure of Inside Information* del 27 maggio 2015, ACER propone, in particolare la possibilità di utilizzare entrambi i formati RSS e ATOM per la distribuzione delle informazioni privilegiate.

Quando l'operatore di mercato deve pubblicare

- 3.9 Il REMIT richiede all'operatore la pubblicazione delle informazioni in tempo utile e in ogni caso prima di compiere attività di negoziazione su prodotti energetici sulla base di tali informazioni (divieto di *insider trading*).
- 3.10 La pubblicazione delle informazioni privilegiate dovrebbe pertanto avvenire quanto prima; a tal fine si condivide l'indicazione di ACER di provvedere alla pubblicazione comunque entro un'ora, in coerenza con le disposizioni dei regolamenti (UE) n. 714/2009⁶, n. 715/2009⁷ e n. 543/2013⁸, se non diversamente previsto, fermo restando il divieto di *insider trading* di cui al punto precedente (cfr. anche successivo punto 3.19).

Quali altri soggetti possono effettuare la pubblicazione di informazioni privilegiate rilevanti per la trasparenza ed efficienza dei mercati

- 3.11 In merito alla responsabilità di pubblicazione delle informazioni privilegiate, il REMIT attribuisce detto obbligo all'operatore di mercato che svolge attività di negoziazione su uno o più mercati energetici all'ingrosso.
- 3.12 Tuttavia, in coerenza con l'approccio proposto nelle linee guida di ACER, tenuto conto della finalità dell'obbligo posto dal REMIT, ovvero la diffusione delle informazioni privilegiate presso la molteplicità dei soggetti attivi sul mercato all'ingrosso, l'Autorità condivide il fatto che altri soggetti, anche in considerazione delle caratteristiche del mercato italiano e a prescindere dallo svolgimento di attività di negoziazione di prodotti energetici, potrebbero essere nelle condizioni di assicurare una più efficace e corretta pubblicazione di alcune delle informazioni pertinenti.
- 3.13 Uno di questi casi riguarda, ad esempio, i gestori dei sistemi di GNL (*LSO - LNG System Operators*) e i gestori dei sistemi di stoccaggio (*SSO - Storage System Operators*). Tali soggetti, pur quando non concludano transazioni sui mercati all'ingrosso, potrebbero effettivamente essere nella posizione migliore per assicurare la pubblicazione di dati e informazioni in relazione agli impianti di GNL o di stoccaggio suscettibili, una volta rese pubbliche, di influire in modo sensibile su prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso.
- 3.14 Una valutazione analoga sembra valere, nel mercato dell'energia elettrica, con riferimento alla figura dell'utente del dispacciamento limitatamente al caso in cui il medesimo soggetto non sia al contempo operatore di mercato ai sensi REMIT.
- 3.15 Sia con riferimento al ruolo di *LSO* e *SSO*, sia con riferimento agli utenti del dispacciamento di cui al punto precedente, l'Autorità concorda pertanto, in

⁶ Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003.

⁷ Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005.

⁸ Regolamento (CE) n. 543/2013 della Commissione del 14 giugno 2013 sulla presentazione e pubblicazione dei dati sui mercati dell'energia elettrica e recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

analogia all'approccio formulato nelle linee guida di ACER, che ai fini dell'efficace assolvimento degli obblighi REMIT, sia opportuno che i suddetti soggetti contribuiscano attivamente a facilitare la pubblicazione delle informazioni privilegiate riferite agli impianti e agli stabilimenti che i medesimi operatori possiedono o controllano o per i cui aspetti operativi sono, in tutto o in parte, responsabili, anche attraverso accordi con gli operatori di mercato che utilizzano tali impianti e stabilimenti e che sono soggetti all'obbligo di pubblicazione.

Applicazione di soglie dimensionali per la pubblicazione delle informazioni privilegiate di pertinenza dell'operatore

- 3.16 REMIT non prevede soglie per la pubblicazione delle informazioni privilegiate, per cui ciascun operatore dovrà valutare, caso per caso, a prescindere dalla dimensione dell'evento, e in considerazione delle condizioni di mercato prevalenti in un dato momento, la sussistenza delle circostanze che qualificano come privilegiata una data informazione.
- 3.17 A fini di trasparenza il regolamento (UE) n. 543/2013 prevede una soglia di 100 MW per la pubblicazione dei dati dei mercati dell'energia elettrica, relativamente alle indisponibilità delle unità di consumo, di generazione o delle infrastrutture di trasmissione/trasporto. Per quanto concerne il mercato del gas naturale, non esiste un analogo riferimento europeo per la trasparenza dei dati fondamentali. Tuttavia, in considerazione delle differenti finalità tra obblighi di trasparenza e obblighi di pubblicazione delle informazioni privilegiate, le linee guida di ACER non forniscono indicazioni quantitative per l'assolvimento degli obblighi REMIT.

Cosa deve fare l'operatore di mercato in caso di utilizzo delle eccezioni ed esenzioni rispetto all'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate e al divieto di insider trading

- 3.18 Il REMIT prevede, in presenza di determinate e specifiche condizioni, la possibilità per l'operatore di mercato di ritardare la pubblicazione delle informazioni privilegiate in suo possesso (art. 4.2). L'operatore che decida di utilizzare tale previsione deve procedere, contestualmente, alla notifica delle informazioni rilevanti sia all'Autorità sia ad ACER, unitamente alla motivazione del ritardo nella comunicazione al pubblico.
- 3.19 Ulteriori e limitate esenzioni sono previste con riferimento al divieto di *insider trading*. In particolare, il REMIT prevede una specifica esenzione (art. 3.4.b) con riferimento alle operazioni eseguite al fine esclusivo di coprire le perdite fisiche immediate risultanti da indisponibilità impreviste. Anche in questo caso, l'operatore è obbligato a trasmettere tempestivamente le informazioni riguardanti le suddette operazioni all'Autorità e all'ACER. Inoltre, è opportuno ricordare che il ricorso alla suddetta disposizione non esenta l'operatore dall'obbligo di cui all'articolo 4 del REMIT. Pertanto, lo stesso è comunque tenuto a pubblicare le informazioni privilegiate in suo possesso.

Linee guida per la gestione delle informazioni privilegiate

- 3.20 L'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate e il rispetto del divieto di *insider trading* richiedono l'adozione, da parte degli operatori di mercato, di procedure interne e sistemi di controllo per la corretta gestione delle informazioni di cui dispongono. L'adeguatezza dei processi interni aziendali è necessaria al fine di assicurare, in particolare, che le informazioni rilevanti siano correttamente identificate, processate e trasmesse agli organi decisionali, nonché al fine di minimizzare il rischio di uso improprio delle medesime.
- 3.21 L'Autorità è consapevole che il tipo, il livello di complessità e di formalizzazione delle procedure interne e dei controlli per la gestione delle informazioni privilegiate può variare notevolmente in considerazione del tipo di attività professionale svolta, della dimensione d'impresa, dell'assetto organizzativo adottato.
- 3.22 Sebbene le suddette procedure attengano all'autonoma scelta dell'operatore di mercato, l'Autorità suggerisce di considerare la seguente *check-list* al fine di promuovere l'adeguatezza delle misure intraprese rispetto al nuovo regime introdotto dal REMIT:
- a) assicurare che il personale con responsabilità dirigenziale e lo staff che risulti nelle condizioni di poter entrare in possesso di informazioni privilegiate, abbia conoscenza delle disposizioni rilevanti del REMIT e delle linee guida fornite sia da ACER sia dall'Autorità;
 - b) definire (e aggiornare) le procedure interne per la gestione delle informazioni privilegiate, in particolare con riferimento alle seguenti aree:
 - sistemi di monitoraggio dell'attività operativa e commerciale al fine di identificare le informazioni privilegiate e trasmetterle tempestivamente ai livelli decisionali superiori;
 - procedura di *reporting* interno delle informazioni privilegiate, anche rispetto all'esigenza di contenere il numero di persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate;
 - procedura di divulgazione al pubblico delle informazioni privilegiate;
 - procedura per la gestione dei casi di comunicazione al pubblico non intenzionale, fughe di notizie, *rumors*;
 - procedura per la gestione dei casi di esenzione rispetto all'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate e al divieto di *insider trading* (e.g., art. 4.2 e art. 3.4.b del REMIT);
 - protocolli di riservatezza per lo staff che ha accesso alle informazioni privilegiate;
 - sistemi IT volti a consentire la gestione in sicurezza delle informazioni privilegiate di cui si è in possesso.
 - c) prevedere attività di *training* sulle procedure interne di gestione delle informazioni privilegiate, sui compiti e gli obblighi del personale, sugli aggiornamenti del contesto normativo e regolamentare;
 - d) con riferimento alla comunicazione esterna (ad esempio nell'ambito di *report* aziendali o *briefing* con terze parti), prevedere una procedura di

verifica del materiale utilizzato al fine di evitare la diffusione pubblica non intenzionale di informazioni privilegiate;

- e) disporre di modelli e formulari per gli accordi di riservatezza con terze parti da utilizzare all'occorrenza nei casi in cui informazioni rilevanti potrebbero essere condivise nell'ambito del normale esercizio dell'attività professionale;
- f) valutare di pubblicare le procedure interne di gestione delle informazioni privilegiate, sia per ragioni di *accountability* verso l'esterno, sia al fine di agevolarne la comprensione da parte dei soggetti terzi con cui l'operatore di mercato interagisce, in modo da favorire un corretto ed efficace assolvimento delle previsioni del REMIT.

Le indicazioni sopra fornite potranno essere aggiornate e integrate in linea con le fasi di implementazione del REMIT e in considerazione di ulteriori esigenze di chiarimento pervenute all'Autorità.

Eventuali commenti o quesiti rispetto alle modalità di assolvimento dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate potranno essere inviate all'indirizzo remit@autorita.energia.it.